






**PEGASO**

Università Telematica

**“DETERMINAZIONE DEL COMPENSO”**

**PROF. DOMENICO POSCA**



# Indice

<b>1</b>	<b>I PARERI DI LIQUIDAZIONE</b> -----	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>DETERMINAZIONE DEL COMPENSO E MODALITÀ DI CALCOLO</b> -----	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>FORMA DELL'ACCORDO</b> -----	<b>10</b>
	<b>BIBLIOGRAFIA</b> -----	<b>15</b>



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# 1 I pareri di liquidazione

Tra le attribuzioni del Consiglio dell'Ordine, l'art. 12 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, comma 1, lett. i), elenca quella di “formulare pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione”, riproducendo in modo assolutamente conforme quanto in precedenza previsto dagli ordinamenti professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri. Il parere di liquidazione è emesso nell'esercizio di un potere riconosciuto in via esclusiva dalla legge come espressione di potestà amministrativa per finalità di pubblico interesse, esercitate nell'interesse della categoria e dei singoli appartenenti, nonché a tutela dello stesso cliente del professionista, e consiste in una valutazione tecnica da parte di un'autorità istituzionalmente competente a tale adempimento. Il parere di liquidazione è atto idoneo a modificare la situazione giuridica precedente, avendo effetti costitutivi per il professionista richiedente (consentendogli, ad esempio, di promuovere la procedura monitoria ex artt. 633 e 636 c.p.c.) ed è pertanto impugnabile avanti al giudice amministrativo.

Essendo il parere di liquidazione un atto amministrativo la sua adozione avviene nel rispetto delle disposizioni dettate in materia di procedimento amministrativo dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. L'art. 2 di tale legge prevede l'obbligo per la pubblica amministrazione e per gli enti pubblici di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, i procedimenti che devono essere iniziati d'ufficio o che conseguono obbligatoriamente ad un'istanza di parte.

Il legislatore non ha specificato quali effetti abbia l'abrogazione delle tariffe professionali sui procedimenti di rilascio di pareri di liquidazione delle parcelle da parte degli Ordini professionali.

Il rilascio del parere di liquidazione del Consiglio dell'Ordine è espressamente previsto dall'art. 2233 cod. civ. e dall'art. 636 cod. proc. civ. Nel primo caso, il parere reso dal Consiglio

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

dell'Ordine fornisce al giudice gli elementi necessari per esercitare in concreto il potere di determinazione del compenso spettante al professionista, in assenza di accordi fra le parti e di tariffe professionali. Nel secondo caso, invece, il parere di liquidazione deve accompagnare la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo per la riscossione di un credito professionale. Occorre sottolineare che il parere di liquidazione è atto necessario e sufficiente per l'inizio del procedimento monitorio, ma non ha valore probatorio nel successivo ed eventuale giudizio ordinario, e non è vincolante per il giudice in ordine alla liquidazione degli onorari.

Veniamo al punto. Fino alla vigenza delle tariffe professionali, il parere di liquidazione delle parcelle era finalizzato all'accertamento tecnico della rispondenza delle voci riportate in parcella con le disposizioni tariffarie e che, dunque, il Consiglio dell'Ordine è chiamato ad accertare se il compenso per ciascuna attività professionale dichiarata dal professionista, sia stato correttamente determinato applicando la tariffa professionale.

Al fine di consentire il riscontro della rispondenza della parcella alle previsioni tariffarie (e ai parametri ministeriali), il professionista, nel formulare la richiesta di liquidazione della parcella, deve fornire al Consiglio dell'Ordine una descrizione dettagliata ed esauriente della prestazione svolta, delle circostanze in cui la stessa è stata resa, dell'importanza delle questioni trattate, nonché del risultato conseguito.

Solo avendo a disposizione una dettagliata ed esaustiva descrizione della attività svolta, l'Ordine sarà posto in grado di verificare la corrispondenza della medesima con gli articoli della tariffa professionale, la corretta collocazione degli onorari richiesti all'interno degli scaglioni previsti in funzione del valore della pratica e l'applicazione delle maggiorazioni.

Dopo l'abrogazione, secondo il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili, gli Ordini professionali possono procedere alla liquidazione delle parcelle afferenti a incarichi conclusi e/o assunti prima dell'entrata in vigore del DL 1/2012 (ossia il 24.1.2012), per i

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

quali non è stato preventivamente concordato il compenso con il cliente, dovendosi applicare l'art. 11 delle preleggi.

Il CNDCEC ha ritenuto, poi, che il parere previsto dall'art. 2233 c.c. del Consiglio Nazionale debba continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi anche dopo l'entrata in vigore del decreto. Infatti, la mancata determinazione dei compensi fra le parti al momento del conferimento dell'incarico non configura un'ipotesi di nullità del contratto, ma rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2233 c.c. In assenza di accordo delle parti e con il venir meno delle tariffe, dunque, il professionista potrà ricorrere al giudice, con il parere del Consiglio dell'Ordine, che dovrà sussistere non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire il riferimento per le liquidazioni giudiziali, nella fase transitoria in attesa dei "parametri" ministeriali, ma anche oltre tale periodo.

Secondo il CNDCEC, però, il parere previsto dall'art. 2233 c.c. non si configura come un vero e proprio parere di liquidazione della parcella, che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa (cfr. artt. 633 e 636 c.p.c.), ma come parere a supporto del giudice nella comprensione della complessità della prestazione professionale. Pertanto, lo stesso non riguarderebbe la quantificazione dei compensi, ma l'indicazione degli elementi caratterizzanti la prestazione.

In particolare secondo il CNDCEC la norma abrogativa pone in se, venendo meno la tariffa professionale, viene sicuramente meno anche la funzione del parere di liquidazione, essendo questa lo strumento mediante il quale l'Ordine esprime una valutazione tecnica sulla corretta applicazione della tariffa professionale.

Il parere previsto dall'art. 2233 cod. civ., invece, appare del tutto svincolato dall'esistenza della tariffa professionale. Pertanto, si ritiene che debba continuare ad accompagnare la liquidazione giudiziale dei compensi.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Va evidenziato, ancora una volta, che lo stesso non dovrebbe configurarsi come un parere di liquidazione della parcella (parere che si esprime sulla corretta applicazione della tariffa), bensì come parere che supporta il giudice nella comprensione della complessità della prestazione resa. Il parere, quindi, non avrà ad oggetto la quantificazione dei compensi, bensì dovrà fornire indicazioni su tutti gli elementi che caratterizzano la prestazione resa.

A differenza delle tariffe professionali che disciplinano i compensi spettanti per tutte le attività, riservate e non, esercitabili da una determinata categoria professionale, le disposizioni da ultimo richiamate dettano la disciplina dei compensi di specifiche attività ausiliarie, che potrebbero essere svolte, come nel caso dei curatori e dei consulenti tecnici d'ufficio, anche da soggetti non iscritti in albi professionali.

Va considerato, poi, che nell'espletamento di tali attività non vi è in alcun modo la possibilità di concordare il compenso con il cliente e che i compensi spettanti, per espressa disposizione di legge, sono sempre liquidati dal giudice.

Si ricade, quindi, sempre nella situazione di "liquidazione da parte di un organo giurisdizionale". Nelle ipotesi di liquidazione giudiziale "il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante". Pertanto, se per le prestazioni rese nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, la mancanza dei parametri definiti dal ministro vigilante non lede il diritto al compenso dei professionisti che dovranno definirlo attraverso la contrattazione con il cliente, non altrettanto può dirsi nel caso in cui siano rese prestazioni "giudiziarie".

Deve, pertanto, escludersi che l'abrogazione determini il venir meno del potere del Consiglio dell'Ordine di esprimersi sulla congruità dei compensi, atteso che la disposizione che disciplina tale funzione (l'art. 14, lett. d) r.d.l. n. 1578/33) non contiene alcun rinvio alle tariffe, così come non lo contiene l'inciso dell'art. 2233, co. 1, cod. civ., dove si fa riferimento alla richiesta del

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

parere (non vincolante) dell'associazione professionale in caso di determinazione giudiziale del compenso.

D'altro canto, anche l'art. 636 c.p.c., in relazione alla liquidazione degli onorari e delle spese di avvocati e notai di cui all'art. 633, n. 2 e 3, c.p.c. richiede che la nota spese sia <<corredata dal parere della competente associazione professionale>>, solamente qualora l'ammontare delle spese e prestazioni non sia <<determinato in base a tariffe obbligatorie>>, e dunque svincola il Consiglio dell'Ordine del necessario collegamento alle tariffe.

Nell'attività di opinamento il Consiglio dell'Ordine dovrà fare riferimento alle tariffe, per quanto riguarda le prestazioni svolte nella vigenza delle stesse, mentre, per le altre, potrà utilizzare i parametri ministeriali ed i canoni ricavabili dal comma 4 dell'art. 9 e dall'art. 2233 cod. civ. (importanza e complessità dell'opera, decoro della professione). Non sembra invece applicabile, stante la diversa natura della prestazione, il generale principio di ragionevolezza e di adeguatezza del compenso alla qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36 Cost.) (in questo senso cfr. Cass. 2009/21235, 2003/1233, 1999/7543).

PEGASO  
Università Telematica

## 2 Determinazione del compenso e modalità di calcolo

Il professionista deve pattuire con il cliente il compenso, liberamente determinabile, al momento del conferimento dell'incarico. La misura del compenso va comunicata al cliente con un preventivo di massima. Il professionista, inoltre, è tenuto a comunicare i dati della polizza assicurativa per i danni da attività professionale.

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico professionale nelle forme previste dall'ordinamento (art. 9 co. 4 primo paragrafo del DL 1/2012 conv.). La norma non sancisce una disciplina specifica relativamente al regime di decorrenza delle disposizioni ivi previste. La fissazione della misura del compenso è lasciata alla libera contrattazione tra le parti sulla base di un accordo e indipendentemente dalle previgenti tariffe professionali, ormai abrogate sia nel massimo che nel minimo. Infatti, il contenuto della disposizione in commento (art. 9 co. 4 del DL 1/2012 conv.) va coordinato con quanto disposto dal co. 1 dell'art. 9 citato, relativo all'abrogazione delle tariffe professionali, e dal co. 5 sempre dell'art. 9 citato, relativo all'abrogazione delle disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano a tali tariffe.

Inoltre, l'obbligo di un preventivo "di massima" consente, avuto riguardo all'oggetto della prestazione, una maggiore libertà delle parti circa la scelta dei criteri per la determinazione del compenso. D'altronde, se il preventivo, che ha ad oggetto la misura del compenso, ha natura sommaria ("di massima"), tale natura non potrà che avere riflessi anche sull'accordo relativo al compenso. Sulla base del principio di libertà negoziale, quindi, ai fini della determinazione del compenso si può ricorrere a vari criteri di valutazione, compresi i "parametri giudiziali".

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Alla luce di quanto sopra, rispetto all'oggetto della prestazione professionale, le parti possono scegliere il criterio o le modalità di fissazione del compenso del professionista, ricorrendo, a diversi modelli:

- prospetto per singole prestazioni afferenti a specifiche attività ed adempimenti;
- prospetto su base oraria rispetto alle ore effettivamente impiegate per lo svolgimento della prestazione;
- prospetto su base forfetaria rispetto a ciascuna parte/fase della prestazione relativa all'incarico conferito;
- prospetto commisurato al valore del risultato raggiunto (patto di quota lite) o alla percentuale sul valore della controversia;
- prospetto secondo un sistema misto di utilizzo dei modelli sopra citati;
- prospetto determinato secondo i parametri ministeriali.

Quanto alle voci di costo, il professionista è tenuto a indicarle analiticamente, comprensive di spese, oneri e contributi in aderenza a quanto previsto dall'art. 9 co. 4 terzo paragrafo del DL 1/2012 conv. Disposizione applicabile solo nel caso in cui le parti abbiano previsto per la determinazione del compenso pattuizioni di carattere analitico e non forfetaria rispetto a ciascuna attività svolta.

Ai fini della pattuizione, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera come imposto dall'art. 9 co. 4 terzo paragrafo del DL 1/2012 conv.. A tal proposito, si richiama il già più volte citato art. 2233 c.c., che disciplina la materia del compenso nelle professioni intellettuali, ed in particolare, il co. 2 che prescrive "in ogni caso" per la misura del compenso l'adeguamento non solo all'importanza dell'opera ma anche al decoro della professione. Si ricorda, inoltre, che già il DL 223/2006 aveva soppresso l'ulteriore divieto del patto di quota-lite contenuto nel co. 3 del citato art. 2233 c.c.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

### 3 Forma dell'accordo

L'art. 9 del DL 1/2012 conv. non prescrive per l'accordo fra professionista e cliente una specifica forma, potendo quindi risultare anche in forma verbale. Ciò sembra essere avallato, oltre che da una interpretazione strettamente letterale della norma, anche dalla avvenuta abrogazione della lett. d) co. 5 dell'art. 3 del DL 138/2011, che prevedeva appunto l'obbligo della pattuizione "per iscritto" (art. 9 co. 7 lett. c) del DL 1/2012 conv.

Si rileva comunque, l'opportunità di un accordo scritto quantomeno a scopo probatorio, in caso di successiva contestazione.

Viene precisato poi che la pattuizione del compenso deve essere effettuata "nelle forme previste dall'ordinamento".

Il contratto con il cliente deve prevenire in radice ogni contestazione in quanto fissa negozialmente la valorizzazione delle prestazioni, ad esempio rendendo nuovamente vincolanti i minimi tariffari ed i diritti fissi.

In questo quadro normativo si può quindi osservare che:

- è errato quanto sostenuto da alcuni e cioè che la Tariffa sia stata abrogata, invero la Tariffa è tutt'ora vigente, semplicemente i minimi e le voci fisse non sono più vincolanti;
  - la liquidazione giudiziale delle spese avviene in forza della tariffa ministeriale;
  - resta valido l'impianto generale del 2233 C.C. con una previsione in più e cioè che gli accordi con i clienti, nelle parti riguardanti i compensi, debbono rivestire la forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art.1350, come espressamente previsto dal nuovo art. 2233 c.c.
- Altre eventuali pattuizioni relative al contratto d'opera professionale possono anche essere orali anche se, nei fatti, è più pratico redigere un unico contratto scritto;

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

- non è tuttavia obbligatorio stipularli (nessuna norma lo impone) ma è estremamente opportuno poiché, in mancanza, seguendo la seconda tesi, il compenso potrebbe essere liquidato in basso, in forza della Tariffa ministeriale;
- resta in vigore il secondo comma dell'art. 2233 Cod. Civ. e cioè “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”;
- quello che era definito “palmario” e cioè quella somma di denaro corrisposta dal cliente al professionista a titolo di premio per il risultato raggiunto (previsto dall'art. 45 del Codice Deontologico Forense, nella vecchia formulazione) viene sostanzialmente inglobato dalla possibilità di pattuire direttamente un compenso legato al risultato raggiunto.

In relazione al nuovo assetto normativo ed alle problematiche illustrate, si evidenziano talune problematiche legate alla forma dei contratti.

Nel contratto con compenso “parametrato agli obiettivi raggiunti” è possibile pattuire un compenso minimo da corrispondersi in ogni caso (retainerfee), magari anticipatamente, e poi un compenso ulteriore “parametrato agli obiettivi raggiunti” o al “risultato conseguito” (success fee).

Personalmente condivido l'opinione del Prof. Schlesinger: compenso “parametrato all'obiettivo raggiunto” non significa stabilire che il diritto al pagamento dipende soltanto dall'obiettivo raggiunto: in tal caso non mi pare si possa discutere che la natura del contratto d'opera professionale muta da contratto commutativo a contratto aleatorio.

La proporzionalità viene superata dalla previsione di una quota fissa comunque destinata al professionista. Si può obiettare che un simile risultato, e cioè di essere pagato a prescindere dal risultato, avveniva già con l'applicazione delle tariffe. La negoziazione di una tariffa oraria ritengo sia una forma contrattuale particolarmente adattata alle prestazioni di consulenza, a quelle stragiudiziali, come già previsto dalle previgenti tariffe professionali.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Nella redazione dei contratti, per tutti i motivi ed i dubbi esposti, la massima attenzione deve essere posta al tenore letterale della clausola con la quale viene scelto e determinato il modo di pagamento: piccole differenze possono portare anche a qualificazioni differenti ed a gravi conseguenze, in primis la nullità di cui all'art. 1261 C.C.

Va, inoltre, tenuto conto che nel caso in cui si vogliano inserire previsioni particolari, sarà necessario verificare caso per caso se il cliente non rientri nella nozione di consumatore, poiché, in tale evenienza si dovrà tenere conto delle limitazioni imposte dal codice del consumo (d.lgs. 206/2005), degli obblighi informativi e delle nullità di protezione ivi previste.

In sintesi un contratto di mandato in forma scritta, con diritti ed obblighi, è indice di trasparenza da offrire al cittadino. Ho solo il dubbio che la nostra realtà economica e sociale non sia oggi pronta a tanto; certamente bisogna lavorare in questa direzione. Se la nuova normativa verrà applicata senza snaturarne gli scopi e, almeno nei primi tempi, con prudenza e moderazione da parte degli operatori, gli effetti non potranno che essere positivi.

Le Sezioni Unite della Cassazione (Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili, Sentenza 25 novembre 2014, n. 25012) hanno stabilito che, con un accordo con il cliente, il legale può definire il proprio compenso contemplando una percentuale del valore dell'affare, ma deve rispettare il criterio di "proporzionalità" rispetto all'attività svolta che trova la sua fonte nel Codice di deontologia forense.

Nel caso in esame, un avvocato era stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio dell'ordine degli avvocati per violazione dell'articolo 38 della Legge Professionale Forense (approvata con il Regio Decreto-Legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella Legge del 22 gennaio 1934, n. 36) e del Codice deontologico forense, in particolare con riferimento all'articolo 45 (rubricato "Accordi sulla definizione del compenso") per

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

aver tentato di far valere una scrittura privata stipulata col proprio assistito denominata “patto di quota lite”.

In tale scrittura, l’avvocato si obbligava a svolgere l’attività di assistenza e di difesa con professionalità e competenza, non richiedendo anticipazioni in denaro a titolo di spese, diritti e onorari di causa e contributi, bensì pattuendo di ottenere come corrispettivo l’importo pari al 30% di quanto liquidato al proprio assistito a titolo di risarcimento dei danni, oltre alla rifusione delle spese anticipate.

In particolare, in seguito ad un sinistro stradale, l’assistito aveva subito gravi danni alla propria integrità psico-fisica (rimanendo invalido al 95%) e riceveva dalla compagnia assicuratrice la somma di 800.000 euro, alla quale doveva essere sottratta l’importo di 240.000 euro (corrispondente al 30% della somma complessiva), da versare direttamente al legale del risarcito.

La vicenda era portata a conoscenza del Consiglio dell’ordine in seguito a comunicazione svolta dal legale della compagnia di assicurazione.

Il Consiglio dell’ordine, riconoscendo la responsabilità dell’incolpato, gli irrogava la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi, ritenendo manifestamente sproporzionata la percentuale pattuita del 30% come corrispettivo dell’attività svolta.

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), interpellato in seguito ad impugnazione della sentenza, come giudice di secondo grado, applicava la meno grave sanzione della censura.

Il CNF rilevava come la recente Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) abbia previsto il divieto di patti con i quali l’avvocato percepisce come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, ma permetta le pattuizioni con cui il compenso al difensore è definito a percentuale sul valore dell’affare o di quanto si prevede possa giovare al destinatario della prestazione.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Il patto di lite, se si traduce in una cessione di res litigiosa, è da considerarsi illegittimo. La sanzione disciplinare si legittimerebbe sulla base dell'abnorme percentuale del compenso rispetto al risarcimento, che poteva dirsi, sulla base degli elementi conosciuti al momento della stipulazione della quota di lite, ben poco aleatorio (essendo questa ritenuta dall'esito prevedibile e di non così rilevante difficoltà).

L'incolpato ricorreva in Cassazione, impugnando la pronuncia del CNF e deducendo l'errore in cui era incorso il Consiglio per aver definito sproporzionato il compenso sulla base della percentuale del risarcimento, potendo valutare tale sproporzionalità solo ex post.

La Corte di Cassazione ha stabilito che, pur essendo ammesse pattuizioni, purché redatte per iscritto, di compensi parametrati al raggiungimento di obiettivi perseguiti, tali compensi debbano essere proporzionati all'attività svolta.

L'articolo 45 del Codice di deontologia forense pone il principio di proporzionalità come criterio-guida per la determinazione del corrispettivo per l'attività svolta.

In questo caso, il legale avrebbe agito in violazione dei principi di correttezza e dei doveri scaturenti dalla natura dell'incarico, prevedendo un compenso sproporzionato all'attività svolta.

Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, dunque, rigettato il ricorso e confermato la sentenza impugnata.

## Bibliografia

- DOMENICO POSCA, “Diritto e Management del Commercialista”, Ad Maiora, 2017.



*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*